



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Sì Toscana a Sinistra

Firenze, 26 ottobre 2018

PROPOSTA DI LEGGE

Norme a tutela della salute psicofisica degli operatori di polizia comunale e provinciale e previsione di luoghi idonei al caricamento, scaricamento e deposito delle armi in dotazione. Modifica alla Legge regionale n.12/2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all’art.6 della l.r. 12/2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”

Art.2 - Modifiche all’art.19 della l.r. 12/2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale“

Relazione illustrativa

Preambolo

Il Consiglio regionale

Vista la Legge 7 marzo 1986, 65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”;

Visto l’art.12 del D.M. 4 marzo 1987, n.145 “Norme concernenti l’armamento degli apparati della Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”;

Visti gli articoli 6 e 19 della Legge regionale 3 aprile 2006 n.12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”;

Vista la Legge regionale 16 agosto 2001 n.38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità toscana);

Considerato

il preoccupante numero di casi di suicidi/omicidi che negli ultimi anni ha coinvolto operatori di pubblica sicurezza anche appartenenti alla Polizia municipale o provinciale mediante l’uso delle armi d’ordinanza;

che tale fenomeno può essere adeguatamente prevenuto anche attraverso concreti interventi strutturali sui luoghi di lavoro, quali la previsione di spazi e supporti idonei al caricamento/scaricamento e custodia delle armi, così come contemplato dalla normativa nazionale di fatto scarsamente attuata, come pure mediante la previsione di visite periodiche e interventi specifici volti a monitorare e tutelare lo stato di benessere psicologico degli agenti;

che gli episodi sopra descritti stanno suscitando grande preoccupazione nei lavoratori, spingendo già da tempo le relative rappresentanze sindacali a richiedere un intervento efficace e urgente da parte delle istituzioni competenti;

approva la seguente legge:

Art. 1 – Modifiche all’art.6 della l.r. 12/2006
“Norme in materia di polizia comunale e provinciale”

“Dopo il comma 1 dell’art.6 della l.r. 12/2006 sono inseriti i seguenti:

1 bis. Qualora gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, ai sensi del comma 1, i Comuni e le Province predispongono luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n.145.

1 ter. La Giunta regionale, nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001 n.38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità toscana), può destinare specifici contributi a Comuni e Province finalizzati all’adempimento di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.”

Art.2 - Modifiche all'art.19 della l.r. 12/2006
“Norme in materia di polizia comunale e provinciale”

“1. L'intitolazione e il comma 1 dell'art.19 sono così sostituiti:

Art. 19

Sostegno, formazione e aggiornamento periodico

- 1. Al fine di garantire un adeguato stato di benessere psicologico e la continuità dell'aggiornamento professionale, con regolamento regionale sono disciplinati:*
 - a) visite a cadenza biennale finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della salute psichica degli operatori, con la conseguente possibilità di attivazione di specifici percorsi di sostegno;*
 - b) interventi di assistenza psicologica attivabili a richiesta dei singoli operatori, del dirigente o del datore di lavoro, oltre a quanto previsto dalla lettera a);*
 - c) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale e provinciale di cui all'articolo 17;*
 - d) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione;*
 - e) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;*
 - f) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.”*

Relazione illustrativa

Sia nell'anno in corso che in quelli passati, il numero di casi di suicidi/omicidi che hanno coinvolto operatori di pubblica sicurezza anche appartenenti alla Polizia municipale o Provinciale è stato preoccupante. Questa PDL è volta a scongiurare, per quanto possibile, un simile rischio, intervenendo sui due principali aspetti oggettivi, ancorchè sottovalutati, che ad oggi possono essere considerati elementi fortemente facilitanti, se non addirittura concause, di questi tragici episodi:

I) l'impossibilità per gli agenti di lasciare in custodia le proprie armi in dotazione all'interno di armerie e/o armadietti blindati sul luogo di lavoro al termine del servizio. L'assenza di luoghi idonei al caricamento, allo scaricamento e al deposito delle armi è un dato di fatto nella quasi totalità dei Comuni del territorio toscano, nonostante quanto previsto dall'art.12 del D.M 145/1987 "Istituzione di armeria della Polizia municipale", secondo il quale:

"1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n.65, in uno o più Comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione."

II) la mancanza di un monitoraggio e un sostegno che riguardi la salute fisica e psicologica degli agenti, al di là di quanto previsto in generale in materia di salute dei lavoratori. Gli episodi di violenza o autolesionismo citati sono infatti spesso determinati da stato avanzato di stress, da stati di depressione o comunque sofferenze legate alla salute mentale, a volte correlate anche ad assunzione di stupefacenti o alcolismo.

Art.1 - L'articolo intende ribadire quanto previsto dalla norma nazionale, inserendo l'obbligo dell'esistenza di luoghi idonei al caricamento, allo scaricamento e al deposito delle armi in dotazione agli agenti.

Al fine di sostenere economicamente i Comuni e le Province, destinatari dell'obbligo, lo stesso articolo prevede la possibilità di uno specifico stanziamento da parte della Regione Toscana, all'interno degli interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità toscana e del conseguente progetto regionale legato al DEFR.

Art.2 - L'articolo intende inserire la previsione di una visita periodica a cadenza biennale volta a verificare la salute fisica e soprattutto psicologica degli operatori di polizia, la cui precarietà aumenta il rischio di eventi drammatici quali autolesionismo, suicidi e omicidi commessi con armi di ordinanza. Lo stesso articolo inserisce la possibilità, per i singoli operatori, di avanzare una richiesta di aiuto per le medesime ragioni, al di là delle scadenze precedentemente previste. Tali interventi potranno essere previsti senza ulteriore aggravio di risorse, essendo riconducibili alle azioni da programmare nell'ambito della formazione e della prevenzione, comunque previste anche da norme dello Stato.